



PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 del 31-07-2025

SETTORE TECNICO

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, DELLA S.P. 77 CASTEL S. ELIA DAL KM 8+300 AL KM 9+000 PER ESECUZIONE "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE" DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DEL 04/08/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Provincia di Viterbo intende dare esecuzione ai lavori di “LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE SULLA S.P. 77 CASTEL S. ELIA TRA IL KM. 8+300 ED IL KM. 8+900”, giusta D.D. N. 546 del 20/03/2025;
- con comunicazione avvenuta per le vie brevi da parte del direttore tecnico dell’impresa appaltatrice si indicano il 04/08/2025 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 come giorno in cui è obbligatorio interdire al traffico il tratto stradale in oggetto per consentire lo svolgimento delle lavorazioni con mezzi meccanici il cui ingombro non consente di mantenere il senso unico alternato;
- per assicurare l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni previste, si rende quindi necessaria la chiusura completa del tratto stradale in oggetto;
- l’interdizione al traffico è richiesta a partire dalle ore 08:00 del 04/08/2025 fino alle ore 12:00, salvo la conclusione anticipata delle predette attività;
- i lavori dovranno eseguirsi nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull’apposizione di idonea segnaletica stradale prevista per i cantieri mobili dagli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 40, 24 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.
- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere applicata ogni possibile cautela in modo da non arrecare danni alle proprietà o fondi adiacenti alla proprietà stradale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

Visto il D.Lgs.vo n. 285/92 s.m.i.;

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. giusto D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i.;

Visto che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 contenente “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il D.I. del 04 marzo 2013 recante “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione ed apposizione di segnaletica stradale destinata alle autorità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Visto il Decreto MLPS del 22/01/2019 recante “*Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*”;

Dato atto che i lavori per i quali è necessaria l’emissione della presente ordinanza ricadono nella fattispecie di cui all’art 6 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

ORDINA

- 1) l’interdizione al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, **dalle ore 08:00 del 04/08/2025 fino alle ore 12:00 dello stesso giorno, lungo la S.P. 77 CASTEL S. ELIA dal KM 8+300 al KM 9+000, salvo la conclusione anticipata delle predette attività;**
- 2) **il traffico veicolare da NEPI in direzione CASTEL S. ELIA - CIVITA CASTELLANA è consentito per i soli residenti fino al KM 8+300 (accesso Via Madonna delle Piagge), esclusi i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci che potranno raggiungere l’area industriale fino al KM 7+000 circa (“LOC. CHIUSA”) della S.P. 77 con obbligo di inversione di marcia procedendo poi sulla SR NEPESINA;**
- 3) **il traffico veicolare dei mezzi con massa fino a 7,5 tonnellate provenienti dalla SS3 FLAMINIA e dalla S.P. 76 BRACCIO TREIA in direzione CASTEL S.ELIA - NEPI è deviato sulla SR NEPESINA;**
- 4) **i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate provenienti da autostrada A1 e da RIGNANO FLAMINIO-ROMA in direzione NEPI - CASTEL S. ELIA devono proseguire obbligatoriamente sulla SS3 FLAMINIA direzione “Loc. Sassacci” e procedere sulla SR NEPESINA;**
- 5) che la limitazione suddetta sia preceduta da segnaletica di cantiere e quanto altro necessario, il tutto a norma di Codice della Strada e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici;
- 6) che l’impresa esecutrice degli stessi da essa incaricata, provvederanno a dare attuazione a quanto prescritto nella presente Ordinanza e saranno ritenute responsabili di eventuali danni arrecati a persone, al corpo stradale ed alle cose in genere, in dipendenza dei lavori di cui trattasi, della sorveglianza del tratto di strada interessato dai lavori, e sono altresì incaricate dell’installazione e della sorveglianza e manutenzione della segnaletica sopra descritta.

DISPONE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Viterbo e dei Comuni territorialmente competenti in indirizzo per 15 gg consecutivi.

La segnaletica stradale a norma del C.d.S. e l’eventuale personale necessario e autorizzato per la regolamentazione del traffico come descritto in premessa sarà a carico dell’impresa esecutrice dei lavori o di chi formalmente incaricato da essa.

È fatto obbligo a chiunque spetti, rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data dello stesso ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla L. 11 settembre 2020 n.120 e con le formalità stabilite

dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di Attuazione del C.d.S.).

Viterbo, 31/07/2025

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Umbro Pasquini

Viterbo, 31-07-2025

IL DIRIGENTE
ING. UMBRO PASQUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005